

STATUTO

POSTIGLIONE SOLIDALE - SOC. COOP. A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POSTIGLIONE SA CORSO
VITTORIO EMANUELE 129

Numero REA: SA - 398392

Codice fiscale: 04844150658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



LUCIO MAZZARELLA
Notaio

===== ALLEGATO "A" all'atto n. 40659 della Raccolta =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

===== ARTICOLO 1 =====

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata =====

===== "POSTIGLIONE SOLIDALE - Soc. Coop. a r.l.". =====

La Società ha sede nel Comune di **Postiglione (SA)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonchè istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, facoltà riservate in ogni caso alla competenza inderogabile dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.. =====

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

===== ARTICOLO 2 =====

Secondo quanto previsto dall'art. 2514 c.c. la Società Cooperativa a responsabilità limitata è a mutualità prevalente,

pertanto, osserverà: =====

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; =====

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

===== **ARTICOLO 3** =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **SCOPO - OGGETTO** =====

===== **ARTICOLO 4** =====

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rap-

porto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato. =====

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. =====

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. =====

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. =====

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. =====

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. =

I soci lavoratori della Cooperativa: =====

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; =====

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; =====

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; =====

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142. =====

===== **ARTICOLO 5** =====

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, il seguente oggetto:

- prestazioni di servizi e fornitura di manodopera specializzata e non per lo svolgimento delle seguenti attività: =====
- la pulizia, la manutenzione, la cura e altro relativamente a boschi, parchi, verde pubblico, strade, spazi pubblici, giardini pubblici, scuole, condomini, edifici e altri manufatti; =====

- servizi di disinfestazione, bonifica, pulizia del centro abitato, compresi strade e fossati; =====
- silvicoltura ed altre attività forestali, attività di rimboschimento, riforestazione; =====
- servizi agricoli di ogni genere; =====
- gestione di parcheggi, campi sportivi, strutture sportive in genere, cimiteri, edifici pubblici e privati; =====
- la prestazione di servizi di protezione civile, servizi di vigilanza e coordinamento della viabilità, di cura e sorveglianza del patrimonio pubblico, di guardiania, di portierato, di custodia e di sorveglianza; =====
- la prestazione di servizi di volantinaggio, di facchinaggio, nonché di assistenza e di ricevimento a mezzo hostess in occasione di fiere, congressi, meeting e manifestazioni simili; =====
- l'attività di raccolta, trattamento, gestione e smaltimento dei rifiuti, il recupero dei materiali; =====
- l'attività di trasporto di passeggeri e il trasporto di merci in conto proprio e conto terzi; =====
- servizi di trasporto scuola bus e l'attività di vigilanza su mezzi di trasporto alunni; =====
- l'attività dei servizi di alloggio e ristorazione, gestione e manutenzione di strutture ricettive pubbliche e private; ===
- la gestione di immobili per conto terzi; =====
- la pitturazione e manutenzione in genere di fabbricati; ===

- l'organizzazione e gestione di personale per conto terzi; ==
- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, musicali, pubblicitarie, fiere campionarie e promozionali; =====
- la prestazione di servizi amministrativi e contabili; =====
- la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti dell'attività sociale. =====

La Società per il raggiungimento dei fini predetti può gestire in affitto, acquistare, costruire stabilimenti, impianti, attrezzature atte alla lavorazione, all'immagazzinamento, alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti. =====

A tal fine potrà contrarre mutui anche fondiari ed ipotecari, concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie, partecipare ad altre imprese, enti, associazioni, organizzazioni aventi attinenza con la propria attività e comunque compiere qualsiasi atto od operazione necessarie od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale. =====

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385. =====

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

===== ARTICOLO 6 =====

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. =====

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile. =====

===== ARTICOLO 7 =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: =====

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; =====

b) precisazione della effettiva attività di lavoro; =====

c) il numero delle quote del valore di Euro 150,00 (centocinquanta/00) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.; =====

d) versamento del sovrapprezzo; =====

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. =====

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Registro Imprese dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. =====

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. =====

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60

giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile. =====

===== **ARTICOLO 8** =====

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 7. =====

Di conseguenza sono obbligati: =====

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20; =====

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; =====

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale; =====

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile. =====

===== **ARTICOLO 9** =====

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo deroga autorizzata dal Consiglio di amministrazione. =====

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a

favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo deroga autorizzata dal Consiglio di amministrazione. =====

===== TITOLO IV =====

===== RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE =====

===== ARTICOLO 10 =====

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. =====

===== ARTICOLO 11 =====

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. =====

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. =====

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ===

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,

proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. =

===== **ARTICOLO 12** =====

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. =====

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Registro Imprese. =====

===== **ARTICOLO 13** =====

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio: =====

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,

ove esistenti o dal rapporto mutualistico. =====

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo. =====

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9; =====

d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile e nel caso in cui senza giustificato motivo non partecipi alle attività sociali e/o non partecipi alle assemblee per oltre due anni. =====

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. =====

===== ARTICOLO 14 =====

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. =====

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa. =====

===== ARTICOLO 15 =====

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. =====

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio. =====

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali. =====

===== ARTICOLO 16 =====

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14,

allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. =====

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile. =====

===== **ARTICOLO 17** =====

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. ===

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. =====

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. =====

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della

quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato
di insolvenza della società. =====

===== TITOLO V =====

===== TRATTAMENTO DEI SOCI =====

===== ARTICOLO 18 =====

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-
cipio della parità di trattamento. =====

In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-
cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-
zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione
sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non
può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed
ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili. =
Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall' orga-
no amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei
soci con le maggioranze di legge. =====

===== ARTICOLO 19 =====

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere
la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo
determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi
occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimen-
sionamento definitivo degli organici della cooperativa. =====

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale
il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-
nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-

minato. =====

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile. =====

===== TITOLO VI =====

===== PATRIMONIO SOCIALE =====

===== ARTICOLO 20 =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge; =====

b) dalla riserva ordinaria formata con gli accantonamenti di utili di cui all'art.23; =====

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da

eventuali accantonamenti di utili; =====

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti; =====

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. =====

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte. =====

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci. =====

===== **ARTICOLO 21** =====

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: =====

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione; =====

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili. =====

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile. =====

===== **ARTICOLO 22** =====

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione

dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c.

e con le modalità previste nel medesimo articolo. =====

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci

hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è

quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni: =====

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative

dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno o pec a tutti gli altri soci, la propria volontà

di alienare le proprie quote. =====

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta

giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto

di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, al socio alienante

la propria volontà in tal senso. =====

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante

è irrevocabile. =====

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque

offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed

effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la

prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di

ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione

con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale della

cui circoscrizione ha sede la Società che provvederà a nominare

tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno

con i criteri di cui all'art. 38. =====

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione. =====

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi. =====

===== **ARTICOLO 23** =====

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-

co. =====

Nel caso di perdite l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. =====

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così destinati: =====

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904; =====

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ammontare che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, verrà devoluta alla stessa. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale); =====

c) ai fini mutualistici nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio; =====

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti

e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato: nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute; =====

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti: in alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile; =====

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici

ci); =====

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-
va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di
riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. ==
L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-
nazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la tota-
lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-
tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-
tera a) o a quello previsto dalla lettera g). =====

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa
potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-
to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-
stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,
nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.
Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle
transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-
vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla
scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la
percentuale dei ristorni da attribuire od imputare ai soci
sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con
i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la so-
cietà potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in
alternativa: =====

1) di distribuirli in denaro o in natura; =====

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote
possedute; =====

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-
ri, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà es-
sere conforme al dettato legislativo. =====

===== TITOLO VII =====

===== ORGANI SOCIALI =====

===== ARTICOLO 24 =====

Sono organi della società: =====

a) l'assemblea dei soci; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda
obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina
nonostante la non obbligatorietà. =====

===== L'ASSEMBLEA DEI SOCI =====

===== ARTICOLO 25 =====

La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante av-
viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o
altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della se-
conda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (venti-
quattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccoman-
data, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento
nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10
(dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può esse-
re effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri

mezzi (telefax, E - mail, whatssApp) sempre che sia provato
che il socio ne abbia avuto ricezione. =====

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. =====

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. =====

===== **ARTICOLO 26** =====

L'assemblea: =====

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; =====

2) procede alla nomina delle cariche sociali; =====

3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il periodo di carica; =====

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo; =====

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-

ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto
o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. =====

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi
giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i
centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio
sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla
particolarità dell'attività della cooperativa e debbono esse-
re dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione
integrativa. =====

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Ammini-
strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-
scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Col-
legio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci. =====

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro
venti giorni dalla data della richiesta. =====

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modi-
ficazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento antici-
pato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-
no essere illustrati dagli amministratori nel modo più sem-
plice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni
antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-
terli. =====

===== **ARTICOLO 27** =====

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati tanti soci che rappresentino più della metà dei
voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza
assoluta; per le modifiche dell'atto costitutivo, per lo
scioglimento della cooperativa e nomina dei liquidatori e per
il compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei
diritti dei soci, occorrerà il voto favorevole della metà più
uno dei soci della società aventi diritto al voto. =====

Sono fatte salve eventuali diverse o più elevate maggioranze
previste inderogabilmente dalla legge. =====

Il voto deve essere palese e comunque deve essere espresso
con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci
dissenzienti. =====

===== **ARTICOLO 28** =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio
palese. =====

===== **ARTICOLO 29** =====

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-
scritti nel Registro Imprese da almeno tre mesi. =====

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote
possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da
un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia
diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato
non può rappresentare più di cinque soci. =====

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. =====

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile. =====

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. =====

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.. =====

===== **ARTICOLO 30** =====

L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. =====

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. =====

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. =====

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. =====

===== ORGANO AMMINISTRATIVO =====

===== ARTICOLO 31 =====

La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto della nomina, i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.. =====

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. =====

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo: il tutto nel ri-

spetto dei limiti di cui all'art. 2544 C.C.. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,
nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno
due consiglieri. =====

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione almeno tre
giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti un giorno pri-
ma della riunione. Le adunanze sono valide quando vi inter-
 venga la maggioranza degli amministratori in carica. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =

A parità di voti prevale il voto del Presidente. =====

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per
la gestione della società. =====

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-
strativo: =====

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; ===
- b) redigere i bilanci consuntivi; =====
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; ===
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-
renti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, per-
mutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più am-
pie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-
le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione com-
preso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico
e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti an-
che allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,

compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; =====

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; =====

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; =====

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione; =====

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; =====

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata; =====

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale; =====

m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; =====

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne'

di succursale. =====

===== ARTICOLO 32 =====

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio
provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione. ===

===== ARTICOLO 33 =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-
sentanza e la firma sociale. =====

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a
qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. =====

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-
lunque grado di giurisdizione. =====

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice
Presidente od a un membro del Consiglio. =====

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del
Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, re-
cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-
tualistici con i soci. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le
sue mansioni spettano al Vice Presidente. =====

===== ORGANO DI CONTROLLO =====

===== ARTICOLO 34 =====

L'Organo di Controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. L'Organo di Controllo sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. =====

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

===== **ARTICOLO 35** =====

L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. =====

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. =====

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici. =====

===== TITOLO VIII =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

===== ARTICOLO 36 =====

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. =====

===== ARTICOLO 37 =====

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Legge n. 59 del 31 gennaio 1992). =====

===== TITOLO IX =====

===== CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

===== ARTICOLO 38 =====

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale competente provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. =====

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole
compositore senza formalità di procedura. =====

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili. =====

===== **TITOLO X** =====

===== **DISPOSIZIONI GENERALI** =====

===== **ARTICOLO 39** =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-
glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti
sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-
niti in assemblea. =====

===== **ARTICOLO 40** =====

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme
previste della legge per le società a responsabilità limita-
ta, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile. =====

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 -
octies del Codice civile. =====

La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-
lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. =====

===== **ARTICOLO 41** =====

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le
norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Coopera-
zione. =====

Eboli, 28 (ventotto) maggio 2024 (duemilaventiquattro) =====

FIRMATO: =====

Luigi Fragetti =====

Lucio Mazzearella, Notaio Sigillo. =====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005, che si trasmette in termini utili di registrazione M.U.I., ad uso del Registro Imprese. Bollo assolto tramite M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007.

Eboli, cinque giugno 2024 (duemilaventiquattro).

File firmato digitalmente dal notaio Lucio Mazzearella